

MISSIS

In ogni caso, qualora si volessero comunque identificare gli organismi di mediazione come sedi alternative per l'esperimento del tentativo di conciliazione, sarebbe opportuno che: (i) il gruppo di organismi con cui l'Autorità potrà procedere alla stipula di protocolli di intesa sia limitato ai soli mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo di cui al DM n. 180/2010; (ii) vengano specificati ex ante i criteri di selezione degli organismi di mediazione per la stipula dei protocolli di intesa con l'Autorità ed i principi cui tali protocolli si dovranno conformare, anche con specifico riguardo ai costi previsti per lo svolgimento delle procedure ed i meccanismi di copertura degli stessi.

4. Nell'ambito delle proposte di modifica dell'art. 12 del Regolamento Controversie, viene poi introdotta una distinzione negli effetti riconducibili alla mancata comparizione in udienza della parte istante e della convenuta.

In particolare, mentre la mancata comparizione della convenuta dovrebbe continuare a determinare l'esito negativo della procedura di conciliazione, la mancata comparizione della parte istante o di entrambe le parti determinerebbe l'archiviazione del procedimento.

Tale modifica potrebbe essere interpretata come un riconoscimento della facoltà per la parte istante non comparsa di reiterare il tentativo di conciliazione (interpretazione supportata anche dal successivo articolo 14, comma 2, in cui si introduce il riferimento ad un "primo" tentativo di conciliazione ai fini della proposizione dell'istanza di definizione della controversia all'Autorità).